



Comune di Salsomaggiore Terme
Collegio dei Revisori
Verbale nr. 17 del 7 ottobre 2013

In data 7 ottobre 2013, alle ore 10.00, presso il Comune di Salsomaggiore Terme si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti alla presenza del Presidente Rag. Vittorio Beneforti e dei componenti dott. Claudio Malavasi e dott.ssa Emanuela Briccolani per analizzare la situazione della società partecipata Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa ed in particolare per accertare gli effetti della mancata adozione dei provvedimenti obbligatori ai sensi dell'art 14 comma 32 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, nella versione attuale in vigore dal 21/8/2013 ed in particolare:

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Considerato che la società Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa rientra in quella categoria di società che il 30/9/2013 dovevano essere messe in liquidazione, se non cedute le quote, in quanto non ha le caratteristiche che ne possano determinare il mantenimento, il Collegio ai sensi del comma 28 dell'art. 16 del DL 138/2011 verifica che è stata inviata apposita comunicazione al Prefetto di Parma al fine dell'attivazione della procedura prevista che si richiama:

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, **il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo.** Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando

quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il Collegio rileva, infatti, che in data 17/09/2013 con protocollo n. 33495 il Sindaco informa il Prefetto di Parma della mancata adozione entro il 30 settembre 2013 dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 in relazione alla società partecipata Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.

Il Collegio rileva peraltro, in relazione alla richiesta che Terme S.p.A. ha presentato per ottenere ulteriori garanzie dall'ente, che occorre verificare ai sensi dell'art. 6 comma 19 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in vigore dal 21/8/2013 la vera natura di tali richieste, la norma prevede infatti che:

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, **non possono**, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, **effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali**. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Nella sostanza, in relazione alla lettera pervenuta al Comune di Salsomaggiore da parte della sopracitata società assunta al Protocollo al n. 30485 del 30/08/2013, non è consentito che il Comune di Salsomaggiore Terme rilasci garanzie a favore di Terme Spa e neppure trasferimenti straordinari e/o rimessione di debiti.

In relazione al piano di rientro attuale, previsto tra Comune e Terme, rispetto allo stato economico finanziario della Società, se si accertasse che lo stesso è finanziariamente insostenibile, sarebbero da valutare le conseguenze sia rispetto al patto di stabilità sia ai vincoli sul finanziamento della società.

Si aggiunge che in relazione all'obbligo di dismissione societaria che può sorgere per l'Ente locale in esito alla ricognizione societaria prescritta **dall'art. 3, comma 27 e seguenti della legge 244/2007**, là dove l'organo consiliare riscontri che una determinata società non è più strettamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente medesimo occorre che deliberi di conseguenza.

Si segnala che la norma testualmente prevede:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di**

minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

Quindi è vietato anche il mantenimento diretto di partecipazioni finanziarie di minoranza in tali società, per le quali manchi la conferma della loro "necessità".

A tal fine il Collegio ritiene che il Consiglio Comunale, nelle more della procedura di cui all'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011, dovrebbe ulteriormente confermare la strategicità della partecipazione nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, sostenendo la priorità di risanare e riportare in equilibrio la società nonché il riscontro delle condizioni per il rilancio e predisposizione del piano industriale.

Il Collegio ritiene tale passaggio fondamentale, soprattutto nei confronti della partecipata Terme S.p.A., perché l'attuale situazione economico-patrimoniale necessita di una radicale inversione di rotta, il piano industriale dovrà dimostrare la capacità di perseguire l'equilibrio economico della gestione garantendo contestualmente un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse.

In merito alle **garanzie prestate dall'Ente a Terme Salsomaggiore e Tabiano Spa** la situazione è alquanto preoccupante. Il Collegio, non avendo rinvenuto la documentazione a supporto negli atti comunali ha richiesto alle Terme S.p.A. copia del testo della lettera di patronage di cui sopra. Dalla lettura del testo pervenuto si evince che, a nostro parere, potrebbe trattarsi di lettera di patronage definibile come "forte" del valore di oltre euro 14.938.139,61 oltre Iva (quota di Salsomaggiore del 60% circa) sottoscritta in data 12/11/2009 a favore di società di leasing (Credit Agricole leasing Italia, Abf leasing spa, Mps Leasing spa, Banca Carige spa) per un'operazione che potrebbe impegnare irrevocabilmente ed incondizionatamente in via solidale le parti rilascianti, a prima e semplice richiesta da parte del terzo interessato, a subentrare, a garantire condizioni generali di solvibilità ed ad attivare tutti i provvedimenti tecnico amministrativi necessari al fine di far assicurare alle Terme S.p.A. l'adempimento delle proprie obbligazioni.

In tale contesto il Collegio, unitamente all'Ente, ha effettuato, in data odierna, una circolarizzazione a tutte le banche e società finanziarie con le quali intrattiene rapporti Terme Spa al fine di avere contezza del reale livello di garanzie prestate a favore della società da parte dell'Ente e di conseguenza dei corrispondenti rischi a cui il bilancio dell'Ente potrebbe essere sottoposto.

A tal fine si ricorda come la Corte dei Conti Liguria parere nr 18/2012 abbia stabilito che:

E' ammessa la possibilità per gli enti locali di rilasciare lettere di patronage forti, ma queste devono sottostare alla medesima disciplina prevista per la fideiussione, **per la quale trovano applicazione le condizioni fondamentali per ricorrere all'indebitamento fra cui il divieto di cui all'art. 119 della Costituzione, per le regioni e gli enti locali, di ricorrervi per far fronte a spese diverse da quelle di investimento.**

Troverà applicazione poi la disciplina dell'art. 207 del TUEL motivo per cui la lettera di patronage – fideiussione è rilasciabile limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla quota percentuale di partecipazione alla società di ciascun ente ed a fronte della realizzazione di un investimento dal quale vi siano benefici diretti per la collettività amministrata dall'ente finanziatore.

Il Collegio rileva che dalla delibera di Giunta n. 121 del 12/11/2011 si evincono in modo inequivocabile le motivazioni e l'utilizzo del finanziamento de quo che, a nostro parere, non rispondono alla normativa tuttora vigente (art. 202 TUEL e 119 Costituzione) oggetto anche di procedimento 1593/2011 presso la Procura della Corte dei Conti di Bologna

Il Collegio ritiene che, al termine dell'operazione di circolarizzazione con gli istituti di credito e le società finanziarie, effettuata in data odierna, e comunque entro e non oltre il termine per l'assestamento generale del bilancio, l'Ente debba valutare l'esistenza o meno di una possibile passività potenziale. In questa circostanza l'Ente dovrà valutare la modifica del bilancio di previsione per le motivazioni espresse dal parere nr 1/2012 dalla Corte dei Conti sezione Friuli Venezia Giulia. Infatti la verifica della solvibilità del debitore principale, in quanto l'assunzione di un'obbligazione solidale, quale la fideiussione (art. 1944 cc) (nel nostro caso la lettera di patronage "forte"), può comportare per il garante il pagamento dell'intero ammontare del debito, con potenziali conseguenze sugli equilibri di bilancio. Da ciò consegue che, qualora si riscontri una elevata probabilità di insolvenza e, quindi, di escussione, fermi restando e in disparte gli eventuali profili di responsabilità amministrativa, l'obbligazione fideiussoria andrà equiparata in sostanza a un'operazione di indebitamento, con conseguenze sia sul piano della rappresentazione contabile, sia su quello della copertura e della sostenibilità finanziaria sul bilancio dell'Ente.

La consistenza dipenderà, in un'ottica prudenziale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché (eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del fideiussore quindi nel nostro caso dal debito residuo garantito con la nostra lettera di patronage.

Il Collegio rileva che per la passività potenziale derivante dalla lettera di patronage **non è stata trovata adeguata rappresentazione nei documenti contabili fin dal sorgere dell'obbligazione principale**, nonostante l'alea "tipica" della garanzia che espone l'amministrazione locale al rischio del verificarsi dell'insolvenza del debitore e, conseguentemente, dell'attivazione della responsabilità patrimoniale in capo al garante.

Si suggerisce all'Ente l'attento monitoraggio, di cui al momento non si è ritrovato riscontro, dell'esposizione debitoria al fine di prevedere un'idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un'ottica prudenziale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del garante

In tale contesto "non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari **discende l'obbligo per l'ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi (principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali).**

Per quanto riguarda, più in generale, le modalità di informativa contabile sul vincolo fideiussorio, in assenza di una specifica disposizione normativa in materia, viene in aiuto la disciplina civilistica che prevede l'iscrizione in calce allo stato patrimoniale delle garanzie prestate direttamente e indirettamente (art. 2424 c.c.); tale norma, se pure contemplata per il bilancio civilistico, costituisce principio cui attenersi anche nella redazione del bilancio finanziario a carattere autorizzatorio. I conti d'ordine costituiscono, peraltro, non solo una informativa necessaria e idonea ad esporre, in modo completo e veritiero, i rapporti finanziari con altri enti, ma rappresentano uno strumento particolarmente utile per identificare eventuali passività potenziali da indicare anche nella relazione illustrativa al rendiconto (cit. principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali)"

Il Collegio trasmette il presente verbale per l'adeguamento quindi delle scritture contabili a tali principi ai sensi dell'art. 147-quinquies comma 3 d.lgs 267/2000 il quale prevede che:

. **Articolo 147-quinquies** *Controllo sugli equilibri finanziari* ⁽³⁰⁸⁾

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'[articolo 81 della Costituzione](#).
3. **Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.**

Il Collegio rileva poi che non sono stati rinvenuti atti che dimostrino l'attivazione dei controlli sulle società partecipate previsti dalle linee guida che la Corte dei Conti Sezione controlli Veneto ha definito con propria deliberazione nr 903/2012/INPR al punto 4 e che qui di seguito si richiama:

“4) In relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante, presuppongono che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Anche a fronte di enti dotati di risorse, tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, una serie di approfondite valutazioni. **Queste ultime devono essere dirette: alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.** Devono, poi, essere effettuati: un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con **una verifica periodica della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale**, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. Tale monitoraggio consentirebbe di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative – a vario titolo - sul bilancio dell'ente. **La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito alle attività svolte dalla società.** In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente obbligo di controllo che assume particolare importanza in presenza di gestioni connotate

da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, **impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.** Si richiama quindi, l'attenzione sull'esigenza, sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, con il nuovo art. 147 quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 2 lettera d), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, di prestare particolare attenzione allo **sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate**, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di "corporate governance". La medesima disposizione del decreto, peraltro, introduce nel TUEL l'articolo 147-quinquies che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell'ente locale, al comma 3, prevede che: "Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi esterni. Necessita pertanto l'esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie", istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all'art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012."

Il Collegio visto quanto sopra richiede all'Ente, e nelle more dell'intervento prefettizio, in relazione alle Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A., di:

- a) effettuare un costante ed effettivo monitoraggio periodico sulla società;
- b) disporre interventi correttivi in caso di ulteriori segnali di disequilibrio economico-patrimoniale della gestione della società dandone notizia immediata al Collegio;
- c) effettuare seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale rispetto alle finalità istitutive possibilmente entro il termine per l'assestamento di bilancio;
- d) presentare il piano delle azioni preventive per la verifica ed il controllo della società al Consiglio ed al Collegio nel più breve tempo possibile;
- e) elaborare referto periodico sull'esercizio dei compiti di vigilanza da trasmettere al Consiglio Comunale e al Collegio;
- f) elaborare direttive approvate dal Consiglio Comunale sugli obiettivi di fondo e le scelte strategiche da affidare agli amministratori della società, da approvare entro l'assestamento generale del bilancio.

Vista la comunicazione del 18/9/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario segnala che le responsabilità in materia di controllo sulle partecipate nel periodo rilevante ai fini della responsabilità patrimoniale si richiede che vengano consegnate al Collegio delibere, determine ed ogni atto assunto al protocollo dell'Ente prodotto dai sottoindicati soggetti nei periodi di loro responsabilità:

- a) dott.ssa Cristina Pratizzoli 11/2009-05/2011;
- b) ing. Massimo Tedeschi 11/2009-05/2011;
- c) sig. Giovanni Carancini 06/2011-10/2012;
- d) dott.ssa Elena Moneta 06/2011-10/2012;
- e) dott. Paolo De Biagi 11/2012-06/2013;
- f) dott.ssa Patrizia Onesti 11/2012-06/2013;
- g) Dott. Filippo Fritelli da giugno 2013
- h) Ing. Paolo Canepari da giugno 2013;
- i) Dott.sa Patrizia Onesti da giugno 2013.

Il Collegio ritiene necessario che l'Ente disponga, immediatamente, una verifica da parte dei nuovi amministratori della Società terme S.p.A. sulle cause che hanno determinato i risultati negativi degli ultimi 5 esercizi andando ad individuare in particolare le seguenti voci di costo, facendo richiamo a quelle individuate dal D.L. 95/2012:

- a) oneri sostenuti per consulenze e prestazioni professionali e relative motivazioni e risultati raggiunti;
- b) oneri per consulenze affidate ad amministratori;
- c) oneri per sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, spese di pubblicità e propaganda;
- d) compensi amministratori;
- e) oneri connessi ad operazioni straordinarie non collegate all'oggetto sociale ed alla gestione caratteristica;
- f) oneri per personale assunto senza selezione pubblica ma per via fiduciaria, nel periodo 2009/2013;
- g) spese per acquisto e noleggio autovetture;
- h) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre;
- i) rimborsi spese per missioni ad amministratori;
- j) spese per attività di formazione;

Tale relazione dovrà essere consegnata al Sindaco ed al Collegio possibilmente entro il prossimo 30/11/2013, evidenziando tali oneri suddivisi per i periodi sopra richiamati e specificando anche i nominativi degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale in carica presso la società.

Il Collegio si riserva di valutare in altra seduta le eventuali ripercussioni connesse all'operazione "Bertanella" in relazione al procedimento già aperto dalla Procura competente della Corte dei Conti.

Il Collegio chiede che il presente verbale sia inviato senza indugio al Sindaco, all'Assessore alle Partecipate, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Responsabile dei Servizi Finanziari, con l'invito di rendere edotti, per conoscenza, gli Amministratori e il Direttore di Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa.

Il Collegio si riserva, dandone nel caso preventiva informazione al Consiglio, di informare la Procura della Corte dei Conti nel caso si formulasse un percorso complessivo difforme, nella

sostanza, da quello proposto e giudicato dall'Organo di controllo non idoneo ad affrontare, e tentare di risolvere con efficacia, la grave situazione in cui versa la società e le preoccupanti ripercussioni che la stessa potrebbe determinare per l'equilibrio dell'Ente partecipante.

La riunione si è conclusa alle ore 15,30 dopo aver letto e sottoscritto il presente verbale

Vittorio Beneforti

Claudio Malavasi

Emanuela Briccolani
